

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 250/2019**  
**del 25 ottobre 2019**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/73]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/764 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 e *Lactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/804 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/805 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da *Trichoderma reesei* (DSM 32338) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentato nell'UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) <sup>(3)</sup>.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/804 abroga i regolamenti (CE) n. 1750/2006 <sup>(4)</sup> e (CE) n. 634/2007 <sup>(5)</sup> della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere soppressi dal medesimo.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 297 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/914 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"298. **32019 R 0764**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/764 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 e *Lactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 126 del 15.5.2019, pag. 1).

<sup>(1)</sup> GU L 126 del 15.5.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 132 del 20.5.2019, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 132 del 20.5.2019, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU L 330 del 28.11.2006, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 146 dell'8.6.2007, pag. 14.

- "299. **32019 R 0804**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/804 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007 (GU L 132 del 20.5.2019, pag. 28).
- "300. **32019 R 0805**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/805 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da *Trichoderma reesei* (DSM 32338) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentato nell'UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (GU L 132 del 20.5.2019, pag. 33)."
2. I testi dei punti 1zzzt (Regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione) e 1zzze (Regolamento (CE) n. 1750/2006 della Commissione) sono soppressi.

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/764, (UE) 2019/804 e (UE) 2019/805 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*)

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.